

CDXXVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 31 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	16739
Proposta di legge (Annunzio):	
PRESIDENTE	16739
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Miglioramenti economici ai dipendenti statali. (992)	16739
PRESIDENTE	16739, 16742, 16749, 16750, 16751, 16753
SULLO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	16739, 16744, 16745, 16747, 16748
CAPPUGI, <i>Relatore di minoranza</i>	16740, 16742, 16743, 16746, 16749, 16750, 16751, 16752
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	16740, 16744, 16745, 16747, 16748, 16749, 16750, 16751, 16752, 16754
DI VITTORIO, <i>Relatore di minoranza</i>	16742, 16743, 16746, 16748, 16749, 16752
PETRUCCI	16742, 16743
GIOVANNINI	16742, 16752, 16755
LOZZA	16744, 16745
CAPPI	16746, 16749
BERTOLA	16746
TURNATURI	16747
FRANCESCHINI	16747
DE' COCCI	16748, 16749
SANSONE	16750, 16751
NUMEROSO	16750

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bennani, Corsanego e Marengi. (*I congedi sono concessi*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati De Meo, D'Ambrosio, Semeraro Gabriele, Parente, Sammartino e Caccuri:

« Provvedimenti a favore del personale delle pubbliche amministrazioni, esonerato o danneggiato nella carriera da disposizioni del cessato regime fascista ».

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poichè essa comporta onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici ai dipendenti statali. (992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici ai dipendenti statali.

Come la Camera ricorda, ieri sera fu sospesa la discussione del sesto comma dell'articolo 10 nel nuovo testo proposto dalla Commissione, in occasione della quale era sorta questione sulla formulazione più opportuna ai fini della cumulabilità delle nuove indennità con le competenze accessorie di cui già usufruiscono determinate categorie di dipendenti statali.

Chiedo se la Commissione ha dichiarazioni da fare in proposito.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Abbiamo riesaminato la questione delle competenze accessorie, ed un esame approfondito

La seduta comincia alle 11,30.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

delle disposizioni che le regolano ci ha convinto che la quasi totalità delle competenze accessorie è pienamente cumulabile con la indennità che ora è stata istituita.

Per esempio, l'articolo 73 delle disposizioni sulle competenze accessorie, reca: « Agli agenti di tutti i servizi i quali sono posti in tali condizioni di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero dare per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto ministeriale e fino a che durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi ». Dal testo si desume che queste competenze sono corrispettivo di particolari rischi, gravami, responsabilità, disagi o spese, che non sono correlativi ad altri funzionari, e che costituiscono quindi indennità cumulabili.

Questa è stata anche la tesi affermata ieri sera dal ministro Petrilli. Porre quindi nella legge una disposizione particolare nei confronti del personale delle ferrovie dello Stato, le cui competenze accessorie rientrano nella regola generale della cumulabilità, potrebbe dare la impressione o che il Parlamento abbia inteso fare una eccezione specifica per esso e che la questione sia per altri controversa.

Se l'onorevole ministro confermerà le sue precedenti dichiarazioni concordando su quanto ho detto, credo che i proponenti degli emendamenti potranno essere soddisfatti, perchè in sostanza la cumulabilità sarà riconosciuta.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Anche se la tesi dell'onorevole Sullo circa le competenze accessorie spettanti al personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato potesse essere accolta, resterebbe pur sempre la opportunità di inserire nella legge una dizione più larga, in modo da evitare interpretazioni restrittive. La dizione potrebbe essere quella proposta dall'onorevole Di Vittorio, col mio emendamento.

Per quanto riguarda, in modo specifico, le ferrovie dello Stato, io chiedo comunque, anche se non si vuole riprodurre nella legge la citazione del regolamento speciale sulle competenze accessorie, che l'onorevole ministro voglia dichiarare, ai fini della interpretazione autentica della legge, che tutte le competenze previste e concesse in base al regolamento per le competenze accessorie, sono cumulabili, nessuna esclusa, purché si

riferiscano o siano concesse in virtù del regolamento delle competenze accessorie.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Devo confermare quanto ho già dichiarato ieri, che cioè, a mio avviso, le competenze accessorie previste dal regolamento delle ferrovie dello Stato, aggiornato con provvedimenti legislativi successivi, come le competenze accessorie per il personale postelegrafonico, sono tutte indistintamente cumulabili, compreso il premio di interessamento, che costituisce l'indennità di presenza, di cui al decreto legislativo n. 19, del 1946, percepita dagli altri dipendenti dello Stato.

Vi è poi una serie di competenze accessorie, che si riferisce alla prestazione di particolari, o più onerosi, o più rischiosi servizi. Quindi è indubbio, a mio avviso, e posso dirlo senza alcuna riserva, che tutte indistintamente le competenze accessorie date al personale delle ferrovie dello Stato sono cumulabili con le nuove indennità previste dalla legge in discussione.

La formulazione relativa alla ammissibilità del cumulo, adottata dalla Commissione finanze e tesoro ed accettata dal Governo, era tale da coprire interamente queste competenze accessorie delle ferrovie dello Stato. Poiché l'onorevole Presidente ieri sera manifestava qualche preoccupazione in ordine alla chiarezza della seconda parte della disposizione relativa alla incumulabilità ed alla cumulabilità, vorrei chiarire a questo punto — perché mi pare che questo chiarimento possa rasserenare tutti — che questa seconda parte della disposizione (relativa alla cumulabilità) è stata elaborata, non senza ragione, con un dettaglio ed una specificazione che sono dirette proprio ad agevolare l'eliminazione dei dubbi in ordine alla cumulabilità.

La prima parte della disposizione, quella relativa alla incumulabilità, è molto semplice e sintetica: perché sia incumulabile l'indennità di funzione o l'assegno perequativo con altri diritti che già siano in godimento presso i dipendenti dello Stato, è necessario che questi diritti, assegni, indennità, proventi — già in godimento — rispondano a due condizioni. La prima condizione è che siano goduti dalla generalità dei dipendenti dello Stato, o dalla generalità dei dipendenti di una determinata amministrazione, o categoria di impiegati di un'amministrazione; l'altra condizione, congiunta con la prima, è che questi diritti, assegni, ecc. abbiano carattere continuativo e periodico. Quindi è stata molto chiara e sem-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

plice la formulazione riguardante l'incumulabilità.

Il Governo, poi, d'accordo con la Commissione, ha avuto molta cura nello specificare dettagliatamente i casi di cumulabilità e riassumerli in quattro ipotesi. Anzitutto, quando si tratti di un assegno, di un diritto, di un'indennità, di un provento, di un compenso che abbia natura di corrispettivo di particolari servizi.

In questa ipotesi rientrano tutte indistintamente le competenze accessorie che sono disciplinate dal regolamento del personale delle ferrovie dello Stato. Lo dico chiaramente e senza riserve.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. E per il personale postelegrafonico?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ugualmente per il personale postelegrafonico, perché tanto il personale dipendente dalle ferrovie dello Stato quanto quello dipendente dall'amministrazione postelegrafonica sono disciplinati — per ciò che riguarda i loro trattamenti specifici — da disposizioni legislative o da regolamenti particolari.

Quindi dichiaro, con tutta lealtà e senza alcuna riserva, che in questa categoria è compresa qualunque remunerazione specifica del personale ferroviario e del personale postelegrafonico.

Seconda ipotesi: assegni ed indennità che afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'amministrazione. Vi sono dei casi in cui dei dipendenti dello Stato, senza far parte di una determinata categoria o ruolo (perché non esiste un ruolo per essi), ricevono — per legge o per atto amministrativo — l'incarico di assumere una determinata carica per un periodo di tempo che non sempre è lungo. Mi riferisco in modo particolare ai provveditori alle opere pubbliche. Non esiste un ruolo di provveditori alle opere pubbliche. I provveditori alle opere pubbliche sono ingegneri del genio civile, i quali ricevono, attraverso un provvedimento del ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, l'incarico temporaneo, revocabile *ad nutum*, di andare a reggere quella circoscrizione territoriale periferica di servizi amministrativi, che è il provveditorato alle opere pubbliche. Gli ingegneri del genio civile, come sapete, hanno funzioni di carattere tecnico, esecutivo; i provveditori alle opere pubbliche hanno incarichi puramente amministrativi. Essi sono degli ingegneri del genio civile e restano tali. Il ministro dei lavori pubblici può conferire o

togliere, secondo il suo prudente arbitrio, questo incarico.

Connesso con questo incarico, e per la sola durata dell'incarico, essi ricevono una certa indennità. Questa indennità è cumulabile o no? Certamente è cumulabile, perché non ha carattere continuativo ma è connessa esclusivamente al disimpegno di quell'incarico per il tempo per cui esso dura, perché non esiste, come ho detto, il ruolo per i provveditori alle opere pubbliche.

Terza ipotesi: quando questi diritti siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese. Qui rientrano tutte le indennità di rappresentanza che sono corrisposte ad alcune categorie di magistrati (ai procuratori della Repubblica, ai capi Cassazione e di corte di appello), ai diplomatici, ai prefetti. Quindi, questa indennità di rappresentanza, che poi è giustificata da un maggior onere di spesa che è connesso con la rappresentanza, è cumulabile.

Finalmente, l'ultima ipotesi è quella che riguarda rischi e responsabilità attinenti al servizio. Con questa formula si è inteso di legittimare la cumulabilità delle nuove indennità con quelle che sono attribuite ai piloti dell'aeronautica, i quali ricevono l'indennità di volo per i soli giorni in cui effettivamente volano e quindi non è questa un'indennità corrisposta continuativamente, ma solo per un determinato rischioso servizio. E questa è la giustificazione dell'indennità di volo.

Quindi, con l'espressione « per rischi e responsabilità attinenti al servizio » si è inteso dare la possibilità di cumulare e l'indennità di volo dei piloti e altre indennità analoghe, con quelle di nuova istituzione.

Dichiaro alla Camera che queste formulazioni non sono state improvvisate, tanto meno inventate da me personalmente: sono formulazioni che hanno il collaudo dell'esperienza, che sono state adoperate in altre occasioni, per altri riscontri, con utili risultati. Quindi, il collaudo dell'esperienza ci ha convinto che fosse opportuno anche questa volta inserirle in questo testo legislativo, perché avrebbero avuto una interpretazione facile, agevole, come finora l'hanno avuta per altri incontri.

Perciò, i dubbi dei colleghi Cappugi, Di Vittorio ed altri potrebbero essere diradati in seguito a queste mie precise, chiare, direi definitive comunicazioni. Penso che, se si volesse aggiungere qualche riserva a favore delle competenze accessorie del personale ferroviario e postelegrafonico, non lo si potrebbe fare se non a titolo puramente

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

esemplificativo, per evitare l'inconveniente che deriva da quel famoso principio *inclusio unius est exclusio alterius*, per cui, menzionando il personale delle ferrovie e delle poste, si potrebbero danneggiare altre categorie di dipendenti dello Stato.

Quindi, in linea principale, raccomanderei alla Camera, dopo le mie precise dichiarazioni, di non approvare alcuna aggiunta. Se la Camera la vuole mettere, proprio *ad abundantiam*, la metta, ma puramente a titolo esemplificativo, perché non capirei la ragione di una particolare menzione che implicasse il rischio di fare escludere altre categorie, che invece devono ottenere il beneficio della cumulabilità.

DI VITTORIO. *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza.* Constato con piacere che questa mattina le idee sono più chiare ed i riferimenti più concreti, da parte tanto dell'onorevole relatore quanto dell'onorevole ministro.

Io potrei essere soddisfatto di queste conclusioni e rinunciare alla seconda parte del mio emendamento. Faccio però una osservazione: noi stiamo discutendo a lungo su una questione sulla quale fondamentalmente siamo tutti d'accordo. Ora, si tratta di compilare un testo che sia il più completo e il chiaro possibile, e che non offra il destro alla Ragioneria generale dello Stato per interpretare in un modo restrittivo la formula suggerita dalla maggioranza della Commissione.

Siccome ciò può giovare alla chiarezza della legge e ad una più facile interpretazione di essa, vorrei pregare l'onorevole ministro di far propria la seconda parte del mio emendamento, che è stato accolto con favore anche dagli impiegati e lavoratori interessati, determinando in tal modo una maggiore tranquillità nelle categorie di cui trattasi.

PETRUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI. Dopo ciò che l'onorevole ministro Petrilli ha detto, non credo che possano esservi dubbi sulla questione della competenze accessorie; perchè le competenze accessorie hanno carattere variabile e non costante. Comunque, qualora si volesse addivinare alla richiesta dell'onorevole Di Vittorio, per dare una maggiore tranquillità e per una formulazione più completa, io proporrei di aggiungere al comma quarto le parole: «... a titolo di premio, quali competenze accessorie».

CAPPUGI, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza.* La proposta dell'onorevole Petrucci non mi trova concorde, perchè essa verrebbe a significare piuttosto una restrizione rispetto al proposito espresso dall'onorevole ministro, di accettare a titolo esemplificativo la citazione del regolamento delle competenze accessorie dei ferrovieri. Pertanto, o noi accettiamo a titolo di interpretazione della legge le dichiarazioni dell'onorevole ministro — che rimangono a verbale — ovvero noi accettiamo la sua offerta (e io sarei lieto di ciò) di inserire a titolo esemplificativo il comma proposto dall'onorevole Di Vittorio, con le mie modificazioni.

GIOVANNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro Petrilli circa l'esperienza fatta dopo il primo provvedimento a favore degli statali — dopo i provvedimenti che sono stati applicati in precedenza, indipendentemente da questo, ad opera del ministro Corbellini — non mi rendo conto del perchè sorga come nuova questa questione, che ha già trovato una definitiva soluzione.

PRESIDENTE. Il Governo propone di inserire al quarto comma dall'articolo 10 la dizione:

«ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza.* Questa formulazione renderebbe, a mio avviso, la norma ancora più restrittiva. Perciò, attenendoci alle dichiarazioni del ministro stesso e per evitare che coloro che sono interessati ad interpretare la legge siano obbligati a leggere il discorso dell'onorevole Petrilli che può poi essere contrapposto ad altri discorsi meno espliciti sulla stessa materia, io credo che possano essere aggiunte due o tre righe che diano soddisfazione all'onorevole Cappugi, a me e a tutti, non diano fastidio ad alcuno e non costino all'erario.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, mi permetto di farle rilevare che tanto il suo emendamento quanto qualsiasi altra specificazione che si riferisse ad aziende ad ordinamento autonomo ridurrebbero la portata della norma. Accogliendo la formula-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

zione proposta dal ministro, invece, non si pongono limitazioni, ma si fa soltanto un particolare esempio, di valore puramente indicativo.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Dopo i chiarimenti forniti in questo momento dal Presidente, io credo che sia perfettamente tranquillizzante la formula suggerita dal ministro. Quindi la accetto.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. La accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro, da inserire al quarto comma dell'articolo 10 in sede di coordinamento.

«ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico».

(È approvata).

Avverto che dell'emendamento Di Vittorio rimane solo la prima parte, così integrata con l'emendamento Bianco:

« Sono esclusi dal divieto di cumulabilità l'indennità di studio e di toga nonché le indennità di presenza e di interessamento ».

La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Gli onorevoli Petrucci, Caroniti, De' Cocci, Bettiol Giuseppe, Scaglia, Terranova Raffaele, Ambrico, Franceschini, Russo Carlo, Sallis, Carae e Lucifredi, hanno proposto di sostituire il sesto comma con il seguente:

« Per il personale insegnante di ruolo delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado VIII o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennità accademica e della indennità di studio attualmente corrisposte è aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennità di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennità accademica e all'indennità di studio ».

L'onorevole Petrucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PETRUCCI. Il terzo comma dell'articolo 10, nel testo che era stato formulato dal Governo, considerava il caso di coloro i quali godono di assegni non cumulabili per un im-

porto, però, inferiore all'indennità di funzione o all'assegno perequativo e prevedeva il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

La Commissione, giustamente, sostituì il terzo comma dell'articolo 10 con una serie di emendamenti e stabilì di attribuire in più agli impiegati la differenza tra l'indennità di funzione o l'assegno perequativo e l'importo dell'assegno non cumulabile goduto dall'impiegato.

Però, la Commissione ha successivamente introdotto un altro comma, con il quale è stato stabilito che per quanto concerne gli insegnanti di scuole secondarie o di istruzione media, invece di attribuire la differenza riferendosi all'assegno da loro goduto, si fa menzione dell'indennità di studio ed è stato, infatti, detto nel comma sesto che viene corrisposta l'indennità di studio aumentata della differenza fra l'indennità di funzione e indennità da corrispondere, mantenendo ferma la denominazione di indennità di studio. Quindi, si aumenta l'indennità di studio di quella eccedenza. Ora, se questa disposizione è stata inclusa nel comma sesto, ciò è stato meditato e vuol dire che la Commissione ha avuto le sue buone ragioni. Io non intendo assolutamente negarle un tale diritto; anzi dichiaro che sono favorevole a tale formulazione.

Però, siccome per i professori delle scuole medie e solo per essi è stata introdotta tale nuova formulazione, con la quale si fa riferimento all'indennità di studio, è giusto che si faccia menzione anche dell'indennità accademica, attualmente corrisposta ai professori degli istituti universitari o di istruzione superiore.

Faccio presente che tale mia proposta di modifica del comma sesto non può impressionare il ministro Petrilli, perchè non importa aumento alcuno di spesa, in quanto è certo che il comma quinto stabilisce quali devono essere gli emolumenti da attribuire agli impiegati, ed è certo che i professori universitari debbono sottostare al disposto di quest'ultimo comma.

Non intendo, quindi, gravare le spalle del ministro Petrilli; ma chiedo, in favore dei professori universitari, che essi continuino a godere dell'indennità accademica aumentata secondo la formulazione adottata per il professori delle scuole medie. Io ho prestato servizio all'Università, quando ancora i miei capelli non erano andati via col vento, in qualità di aiuto e, ricordando i gravissimi sacrifici compiuti dai professori universitari, ritengo giusto e doveroso fare un atto di omaggio

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

verso questa categoria di insegnanti veramente benemerita della nazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, decidendo che la indennità di studio sia elevata all'altezza dell'indennità di funzione per i professori, in sostanza ha compiuto un atto in favore dei presidi e direttori, i quali in questa maniera potranno avere insieme con l'indennità di studio elevata all'altezza dell'indennità di funzione anche la cumulabilità con l'indennità di carica, fissata in lire 6.000. Questo per rendere chiaro all'Assemblea che la decisione della Commissione di rendere l'indennità di studio pari all'indennità di funzione porta un piccolo onere finanziario a favore dei presidi e dei direttori.

Adesso si vuole che lo stesso sistema venga adottato anche per l'indennità accademica, per ragioni di equità. Tale richiesta comporterà tuttavia la cumulabilità piena di diritto dell'indennità accademica con l'indennità di carica dei rettori universitari, fissata oggi in una indennità supplementare variante da 5.730 a 12.500 lire e una indennità normale di 2.500 lire.

Tuttavia, anche perchè la richiesta si presenta sotto una formula equitativa, pienamente giustificata dal fatto che i professori universitari non possono essere posti in condizione di sfavore rispetto al trattamento usato ai professori delle scuole medie, penso che la proposta possa essere accolta, salvo coordinamento, anche perchè, comunque, se è vero che esiste onere finanziario, questo è limitatissimo, riferito com'è soltanto ad un piccolo numero di rettori universitari.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ho ascoltato molto attentamente sia la proposta dell'onorevole Petrucci, sia le spiegazioni date dall'onorevole relatore della maggioranza, e siccome dal punto di vista finanziario l'emendamento Petrucci effettivamente non comporta oneri sensibili per il bilancio dello Stato, avrei il timore di far cosa poco deferente verso i professori universitari, dei quali si adorna anche questa Camera, se dessi parere contrario alla proposta stessa. Noi tutti abbiamo viva deferenza per i professori a qualunque grado della categoria dei dipendenti della scuola appartengano. Rendiamo, quindi, omaggio, aderendo alla proposta dell'onorevole Petrucci, ad una categoria di così benemeriti dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'emendamento sostitutivo Petrucci che la Commissione e il Governo hanno dichiarato di accettare.

(È approvato).

Passiamo al comma settimo:

« A decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi IX, X e XI è aumentata di lire duemila mensili per il gruppo A e di lire mille mensili per il gruppo B. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado XII. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono regolati dal disposto del comma precedente ».

A questo comma gli onorevoli Ravera Camilla e Lozza hanno presentato un emendamento diretto a sostituire la data 1° luglio 1950 con quella del 1° luglio 1949.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Noi abbiamo già approvato le tabelle con cui si fissano le indennità di funzione per i gradi IX, X, XI dei gruppi A e B con decorrenza dal 1° luglio 1949 e non è più possibile ritornare sulla decisione già presa.

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Gli impiegati statali dei gradi IX, X e XI e gli insegnanti delle scuole medie statali e delle scuole elementari, tanto ordinari che straordinari, vengono a percepire per un anno, in meno sull'indennità di funzione, rispettivamente 24 mila e 12 mila lire. La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di lasciare per un anno senza questo aumento il personale anzidetto, ma ciò a me sembra una ingiustizia.

A mio parere è necessario fare decorrere da una data più lontana di quella prevista l'aumento dell'indennità. Se vi è preclusione, io potrei proporre invece della data del 1° luglio 1949 l'altra del 1° agosto 1949 in modo che gli interessati perderebbero soltanto due mila lire o mille lire.

E adesso vorrei fare appello all'onorevole Petrilli perchè accordi il suo pensiero di reverenza verso tutti gli insegnanti con questa mia proposta. Mi pare che l'onere finanziario non sia molto alto e che possa rientrare nei 33 miliardi che lo Stato intende spendere per questa indennità agli statali. Mi si dirà che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

non era previsto questo nuovo stanziamento: anche altri stanziamenti non erano stati previsti e, tuttavia, siamo venuti mano a mano incontro alle categorie che ne avevano diritto.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Ricordo che la Commissione, per provvedere alla copertura dal 1° luglio 1950, all'articolo 14 ha dovuto introdurre il seguente emendamento:

« Al maggior onere di lire 3500 milioni previsto con la decorrenza dal 1° luglio 1950 » — quindi esattamente l'onere che viene da questo provvedimento che, secondo il testo della Commissione, dovrebbe aver vigore a partire dal 1° luglio 1950 — « sarà provveduto mediante riduzione da lire 6000 milioni a 2500 milioni del capitolo 458 e corrispondente aumento da lire 60.000 milioni a lire 63.500 milioni del capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 ».

Dal testo dell'articolo 14 si vede chiaramente che la spesa prevista è di tre miliardi e mezzo, e che a questi tre miliardi e mezzo si è dovuto provvedere mediante uno storno sul bilancio del tesoro, che noi dovremo approvare prossimamente, attuando la riduzione di un capitolo e l'aumento di un altro capitolo.

A questo espediente la Commissione ha dovuto ricorrere proprio perché, dopo l'approvazione dell'emendamento Turnaturi in Commissione, ci si è tutti resi conto che non si potevano reperire i tre miliardi e mezzo nell'esercizio 1949-50, o si sarebbero incontrate grandi difficoltà nel reperirli, ed allora, per agevolare l'accoglimento dell'emendamento Turnaturi, la Commissione, dopo aver votato detto emendamento, che concede questo aumento, ha spostato, la data della decorrenza degli aumenti al 1° luglio 1950.

L'onorevole Lozza potrà ottenere l'accoglimento del suo emendamento solo se ci indicherà dove i tre miliardi e mezzo potranno essere reperiti; in caso contrario, la Commissione è dolente di non poter accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è venuto incontro alle proposte della Commissione finanze e tesoro, riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie ed elementari, con-

sapevole dello sforzo finanziario che il bilancio dello Stato avrebbe sostenuto. La copertura della spesa ammonta, come il relatore della Commissione ha osservato, a circa tre miliardi e mezzo.

Non si tratta, quindi, di un piccolo onere, come piaceva all'onorevole Lozza di affermare.

Egli forse pensava, non in buona, ma in ottima fede, che l'onere maggiore sarebbe stato moderato. In realtà, invece, non è moderato: si tratta, come ha già rilevato l'onorevole Sullo, di un onere di circa tre miliardi e mezzo. Non vi è la possibilità di coprire questa spesa anche in via retroattiva, cioè a decorrere dal 1° luglio 1949.

Per coprire la spesa dal 1° luglio 1950, come esattamente ha dichiarato l'onorevole Sullo, si è dovuto ricorrere ad un vero espediente, quale è quello di fare uno storno dal fondo delle spese impreviste, che non riguardano spese a carattere continuativo. L'espediente non si può rinnovare anche per coprire la spesa del 1949-50, perché lo storno è fatto in relazione ad uno stato di previsione che riguarda l'esercizio 1950-51.

Pertanto, sono spiacente di non poter accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Lozza.

PRESIDENTE. Onorevole Lozza, ella insiste sul suo emendamento?

LOZZA. Vorrei, signor Presidente, portare la decorrenza, dopo aver ascoltato il relatore ed il ministro, al 1° gennaio 1950, e non sembri con questo che io intenda compiere un particolare gioco. Io non vedo perché gli insegnanti indicati nei commi settimo ed ottavo, debbano rinunciare a parte delle indennità che loro spetterebbero dal 1° luglio 1949. Se un sacrificio è da farsi, chiediamo che metà sia sopportato dalla categoria e l'altra metà dallo Stato.

Onorevole Sullo, toccherà allo Stato, toccherà all'onorevole Petrilli trovare nelle pieghe del bilancio lo stanziamento adeguato, in modo che l'omaggio agli insegnanti non sia sempre fatto soltanto di parole.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non si tratta di trovare nuove somme nelle pieghe del bilancio; il bilancio è quello che è, non ha pieghe misteriose o subdole.

LOZZA. Non ho pensato questo.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il bilancio è aperto a tutto il Parlamento. Bisogna dunque dichiarare se si vuole avere

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

rispetto e comprensione delle esigenze del bilancio, oppure se si vuole disinteressarsi dello stato in cui si trova il bilancio della nazione.

Io confermo che non sussiste attualmente possibilità di copertura per la nuova spesa che si richiede; per coprire anche la spesa di un miliardo e 750 milioni bisognerebbe ricorrere al torchio per la stampa dei biglietti.

Quindi, non posso accettare l'emendamento Lozza.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione la proposta dell'onorevole Lozza.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che il corpo insegnante è stato già oggetto di una ingiustizia. Ho spiegato nella mia relazione scritta che l'indennità di studio, di cui gli insegnanti godono, non costituisce un privilegio; questa indennità fu concessa soltanto per perequare il loro trattamento complessivo a quello di altri lavoratori dello Stato, assimilabili.

Ora, essendo stata respinta la prima parte del mio emendamento all'articolo 10, è stata esclusa la cumulabilità dell'indennità di studio con l'assegno perequativo e l'indennità di funzione. La Camera e la stessa Commissione, nella maggioranza, si sono rese conto di questa ingiustizia; e si è creduto di ripiegare su questa indennità speciale. Se questa indennità speciale è giusta, perché deve decorrere un anno dopo per gli insegnanti? Perché si deve aggiungere una nuova ingiustizia alla ingiustizia di cui già il corpo insegnante è vittima?

Riconosco che sussistono difficoltà di ordine finanziario. Però, siccome il collega Lozza, a nome degli insegnanti, propone di portare almeno al 1° gennaio 1950 la data di decorrenza per questa indennità, a me pare che il Governo dovrebbe fare lo sforzo necessario per accogliere questa proposta, a favore della quale noi voteremo:

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. In sede di Commissione finanze e tesoro io ebbi a presentare un ordine del giorno invocante la cumulabilità, per quanto riguardava soltanto la scuola, della indennità di studio con la indennità di funzione; affacciai l'ipotesi di questa limitazione, perché il criterio più largo dell'assoluta cumulabilità anche con l'in-

indennità di toga e con l'indennità di carica, era stato scartato; ed allora la Commissione ha ripiegato sull'assegno perequativo di due mila lire per i professori e di mille lire per i maestri. Il Governo ha accolto l'estensione ai pari grado degli altri ministeri.

Ora, dato che viene proposta l'anticipazione della decorrenza di questo provvedimento, in conformità al mio pensiero ed alla mia istanza, io voterò a favore di questo ordine del giorno.

CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. A me dispiace, in certo senso, di dover ripetere le dichiarazioni che ho fatto ieri: lo faccio, però, per le ragioni generali cui mi sono richiamato nel mio primo intervento, cioè per la necessaria comprensione che tutti gli amici del mio gruppo e della maggioranza governativa dovrebbero avere.

Intervengo a questo punto, perché di ciò che riguarda gli insegnanti mi sono interessato vivamente la scorsa settimana, e me ne sono interessato perché le nuove facilitazioni a questa benemerita categoria fossero accettate dal Governo. Ho vinto notevoli resistenze perché il Governo, dato che aveva già aumentato 4 miliardi sul disegno di legge approvato dal Senato, era riluttante a concedere altri 2 miliardi e mezzo. Avendo ottenuto simile risultato, mi sembra eccessivo — e i motivi sono chiari da parte dell'opposizione, ma non altrettanto per il Governo e la maggioranza — insistere nell'invocare ulteriori aumenti.

Dichiaro, pertanto, che il mio gruppo voterà contro l'emendamento dell'onorevole Lozza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Lozza, che ha però sostituito — nei commi settimo e ottavo — la decorrenza del 1° luglio 1949 con quella del 1° gennaio 1950.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Bertola ha proposto il seguente emendamento:

« *Alle parole: regolati dal disposto del comma precedente, sostituire le altre: da considerare riferiti all'indennità di studio* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLA. L'emendamento ha un significato formale, e mira a rendere esplicita la conservazione dell'indennità di studio per gli insegnanti della scuola media ed elementare che considerano tale indennità come una

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

grande conquista di ordine sindacale. Indubbiamente si potrà discutere se gli aumenti concessi possano soddisfare la categoria; ma, accanto alle deficienze di stipendio della classe insegnante, chi ha presentato l'emendamento ha tenuto presenti le esigenze di carattere generale del bilancio dello Stato. Del resto, non dimentichiamo le parole del ministro Petrilli, secondo cui questi aumenti non regolano tutto quanto l'ordinamento dello Stato. Noi siamo già soddisfatti di avere conservato l'indennità di studio e di aver ottenuto un aumento di lire 2 mila per la categorie degli insegnanti di scuole medie, e di lire mille per gli insegnanti delle scuole elementari. Questo, infatti, è lo scopo del mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento Bertola.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa alla proposta Bertola con l'intesa che questa riguarda semplicemente gli insegnanti, fermo restando che dal 1° luglio 1950 anche le altre categorie avranno questo beneficio.

TURNATURI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURNATURI. Per maggior chiarimento di questa mia dichiarazione di voto, mi riferisco alla discussione svoltasi in seno alla Commissione finanze e tesoro, la quale, come è noto, accolse gli emendamenti da me proposti, relativi alla concessione di un assegno perequativo al personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie ed elementari. Tale assegno, contenuto in limiti modesti, venne concesso in aumento all'indennità di studio, volendosi così dare un riconoscimento e una attestazione particolare a favore del corpo insegnante, attesi i particolari e delicati compiti ad esso demandati.

Di queste esigenze, peraltro, si era fatto anche autorevole interprete il relatore onorevole Sullo, nella sua relazione di maggioranza. Con le modificazioni al testo della Commissione ulteriormente proposte dal relatore, si viene, in sostanza, ad annullare quel riconoscimento al corpo insegnante, che la Commissione prima gli aveva tributato. Effettivamente l'emendamento ora proposto dal relatore, per quanto si attiene agli aumenti e alla misura del compenso, lascia invariate le cose; ma, per comprenderlo nel suo vero

significato, non si possono non riportare in questa sede le ragioni già addotte in favore degli insegnanti, per evitare che l'accettazione dell'emendamento presentato dal relatore venga interpretato come un ripudio del principio cui ho prima fatto cenno.

Quindi, pur votando a favore del testo proposto dal relatore, in quanto ovviamente non si possono disconoscere le necessità degli altri dipendenti statali, desidero riaffermare la esigenza che, in sede di riordinamento burocratico, si tenga conto dell'orientamento già espresso al riguardo dalla Commissione finanze e tesoro.

Infine, quale proponente degli emendamenti in favore del ruolo insegnanti, desidero sottolineare la mia particolare soddisfazione per l'adesione data dal Governo agli emendamenti già accolti dalla Commissione, e per l'estensione di tali provvidenze anche agli insegnanti elementari non di ruolo.

Dichiaro, perciò, di votare a favore del settimo comma del nuovo testo della Commissione e dell'emendamento Bertola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il settimo comma dell'articolo 10, modificato secondo l'emendamento Bertola.

(È approvato).

Passiamo all'ottavo comma:

«Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandati femminili, nonché agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, l'assegno perequativo è attribuito nella misura, rispettivamente, di lire 2000 e 1000 mensili, a decorrere dal 1° luglio 1950».

È stato proposto il seguente emendamento aggiuntivo dall'onorevole Franceschini:

«Alle parole: l'assegno perequativo è attribuito, sostituire: l'indennità di studio è aumentata a titolo di assegno perequativo».

L'onorevole Franceschini ha facoltà di svolgerlo.

FRANCESCHINI. Nel mio emendamento vi è un procedimento di estensione della indennità di studio anche al personale non di ruolo, sia delle scuole secondarie che delle scuole elementari. Poiché trattasi puramente di una modificazione di denominazione, pregherei la Camera di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso della Commissione?

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento è accettabile perché, dal momento che è stato accettato il criterio per gli insegnanti di ruolo, non vi sarebbe ragione di non accettarlo per gli insegnanti non di ruolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ottavo comma così emendato.

(È approvato).

Al comma nono non vi è alcun emendamento. Esso è così formulato:

«L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche al comma decimo non vi è alcun emendamento. Esso è così formulato:

«In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione o di assegno perequativo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al comma undicesimo:

«Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è corrisposta, per i gradi equiparati al VI, VII, VIII, IX, X e XI, l'indennità di funzione prevista per i funzionari di ruolo del gruppo B».

Gli onorevoli Di Vittorio, Santi, Cacciatore, Novella e Cavallari propongono di sostituirlo col seguente:

«Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è corrisposta, per i gradi equiparati al VI, VII e VIII, l'indennità di funzione prevista per il gruppo A e, per i gradi equiparati al IX, X e XI, quella prevista per il gruppo B; alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti Uffici è corrisposta l'indennità perequativa prevista rispettivamente per il gruppo C e per i subalterni».

L'onorevole Di Vittorio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Non si può comprendere per quale ragione per il personale — altamente qualificato — degli uffici regionali e provinciali del lavoro l'indennità di funzione debba essere uguale a quella del gruppo B e non a quella del gruppo A.

Non vi è nessuna ragione, a mio avviso, che possa giustificare obiettivamente questo trattamento di inferiorità che si vorrebbe fare ai lavoratori del gruppo A del personale degli uffici regionali e provinciali del lavoro. Poiché per legge questi sono equiparati a determinati gradi e gruppi, è chiaro che anche a questi lavoratori si debba applicare l'indennità di funzione che spetta rispettivamente al gruppo A e al gruppo B.

Credo superfluo aggiungere altro, e faccio appello alla Camera affinché voglia accogliere questo emendamento, dettato da una ragione di elementare giustizia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De' Cocci, Giammarco e Tudisco, hanno presentato un testo sostitutivo dell'undecimo comma, identico a quello Di Vittorio.

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE' COCCI. Mentre la Commissione ha apportato molti emendamenti migliorativi per varie categorie di dipendenti statali, soltanto per il personale degli uffici del lavoro ha apportato un emendamento peggiorativo al disegno di legge approvato dal Senato. A me sembra che la corresponsione dell'indennità di funzione per i funzionari di grado VI, VII e VIII, sia da accogliersi, dato che questi funzionari svolgono delicate funzioni (conciliazione delle controversie di lavoro, collocamento, emigrazione). Basti, inoltre, pensare al fatto che il 95 per cento di essi posseggono la laurea, in quanto la legge che disciplinava il loro trattamento prescriveva la laurea per i gradi dal VII al X.

Mi sembra quindi ovvio che, almeno per i gradi VI, VII e VIII, venga riconosciuta l'indennità di funzione di gruppo A; per gli altri gradi sono d'accordo per la concessione di quella di gruppo B, e per gli impiegati d'ordine ed il personale subalterno propongo la indennità perequativa proposta per il gruppo C e per il personale subalterno.

Non mi sembra giusto, insomma, che questo personale, che ha funzioni così delicate, debba essere assimilato ai contrattisti e agli avventizi. Negli uffici del lavoro abbiamo un'unica categoria di funzionari, assunta

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

attraverso concorso. Io invito l'onorevole relatore e l'onorevole ministro ad esaminare la questione con equità, ed invito i colleghi ad approvare l'emendamento proposto, che costituirà anche un riconoscimento per una categoria veramente benemerita, fornita di particolare prestigio, poiché svolge delicate funzioni destinate ad accrescersi vieppiù in uno Stato fondato sul lavoro, come vuole la Costituzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Mi corre l'obbligo di dimostrare agli onorevoli Di Vittorio e De' Cocci che le ragioni per le quali la Commissione ha preso una determinata posizione sono più che valide: gli organici dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono regolati dal decreto legislativo del 15 aprile 1948, n. 381; ed esattamente gli uffici del lavoro hanno, secondo le tabelle allegate a questo ordinamento, una seconda categoria di concetto, una terza categoria d'ordine ed una quarta categoria di personale subalterno.

All'articolo 12 è detto che per l'ammissione ai concorsi delle categorie di concetto, d'ordine e subalterni occorre il possesso — rispettivamente — del diploma di scuola media superiore, di scuola media inferiore e la licenza elementare.

L'onorevole Di Vittorio, quindi, da questo articolo può dedurre chiaramente che la categoria di concetto è considerata dalla legge come una categoria a cui si accede con diploma di scuola media superiore, equiparabile quindi a tutti gli effetti al gruppo B.

Non possiamo, effettivamente, disconoscere i grandi meriti che hanno i funzionari degli uffici del lavoro; possiamo, anzi, dedurre che probabilmente gli uffici del lavoro vanno orientati secondo altri criteri, tenendo presente anche la necessità di creare un gruppo A per i ruoli direttivi. Possiamo, tutt'al più, per deferenza e riconoscimento delle benemeritenze degli uffici del lavoro, rimetterci alla Camera; ma gli onorevoli Di Vittorio e De' Cocci devono tener presente che le preoccupazioni della Commissione a questo riguardo hanno un valore notevole, specialmente di fronte alle altre categorie, inquantoché si è considerata la questione con la massima equità. In ogni caso, ripeto, la Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. È molto giusto quanto ha dichiarato l'onorevole

relatore. Effettivamente la Commissione finanze e tesoro ha tenuto presente che questo personale non è un personale di ruolo, ma un personale a contratto, la cui disciplina legislativa prevede, appunto, categorie che vanno dal gruppo B in poi. Non vi è personale di gruppo A; ed è proprio per questa ragione che la Commissione finanze e tesoro aveva stabilito con un criterio piuttosto di massima larghezza, una remunerazione diversa da quella che viene attribuita al personale non di ruolo, in genere. Comunque, anche il Governo, per questi emendamenti, si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, ella mantiene il suo emendamento?

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Poiché la maggioranza della Commissione e il Governo si rimettono alla Camera, io mantengo l'emendamento e ho fiducia che venga approvato a grande maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole De' Cocci?

DE' COCCI. Mantengo.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. In Commissione finanze e tesoro io ebbi a votare contro la modificazione al testo di questo comma approvato dal Senato. Per conseguenza sono lieto che sia stato proposto il ripristino di quel testo, con l'aggiunta della estensione al personale subalterno riferibile al gruppo C delle amministrazioni. Dichiaro, pertanto, che voterò a favore.

CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Poiché la Commissione ed il Governo sono d'accordo nel rimettersi al voto dell'Assemblea, dichiaro che il gruppo democristiano voterà a favore dell'emendamento di cui si parla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'undicesimo comma nel testo Di Vittorio-De' Cocci.

(È approvato).

L'onorevole Cappugi ha proposto un comma aggiuntivo:

« Al personale delle categorie direttive e di concetto delle Sezioni provinciali dell'alimentazione per i gradi parificati a quelli dal VI all'XI inclusi è corrisposta l'indennità di funzione del gruppo B (tabella A), mentre al personale d'ordine delle sezioni stesse è corrisposto, per i gradi parificati al X e XI, l'as-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

segno perequativo previsto per i pari grado del personale di ruolo del gruppo C (tabella B) ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Il personale delle categorie direttive e di concetto delle sezioni provinciali dell'alimentazione è considerato personale statale non di ruolo, al fine del godimento dei miglioramenti economici. Ciò venne espressamente stabilito attraverso una equiparazione fatta con una tabella allegata al decreto 30 dicembre 1946; in essa figura l'equiparazione dei gradi dei dipendenti delle sezioni provinciali dell'alimentazione a quelli del personale statale.

Per far sì che anche a questo personale venga offerta la possibilità di fruire dei miglioramenti oggetto della presente legge, ho proposto questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sansone, Calasso, Malagugini, Chini Coccoli Irene, Semeraro Santo, Lombardi Carlo, Corona Achille, Marzi, Bruni e Bianco hanno proposto di sostituire l'emendamento Cappugi col seguente:

« Al personale delle categorie direttive e di concetto delle Sezioni provinciali dell'alimentazione è corrisposta, per i gradi parificati al VI, VII ed VIII, l'indennità di funzione prevista per il gruppo A e, per i gradi parificati al IX, X e XI, quella prevista per il gruppo B.

« Al personale d'ordine delle Sezioni suddette è corrisposto, per i gradi parificati al X, XI, XII e XIII, l'assegno perequativo previsto per i pari grado del personale dei ruoli di gruppo C nella tabella B allegata alla presente legge, mentre al personale subalterno delle Sezioni medesime è corrisposto l'assegno perequativo stabilito dalla presente legge in favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SANSONE. Signor Presidente, nel confermare quanto diceva poc'anzi l'onorevole Cappugi, devo notare che le sezioni provinciali dell'alimentazione hanno un bilancio proprio, per cui non vi può essere alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato. Desideravo, inoltre, far considerare che la Camera ha votato favorevolmente per i funzionari del ministero del lavoro in quanto essi, per i gradi VI, VII e VIII sono stati equiparati alla tabella A; io, praticamente, chiedo che anche per i funzionari delle sezioni

provinciali dell'alimentazione vi sia la stessa equiparazione.

In definitiva, prego la Camera di votare a favore dell'emendamento Cappugi, il quale concede l'indennità di funzione a questa categoria di morituri, per i quali è giusto adottare un criterio di una certa larghezza.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, proprio per il fatto che le sezioni provinciali dell'alimentazione annoverano quei funzionari morituri cui ha fatto ora cenno l'onorevole Sansone, la Commissione non si sente di accedere al punto di vista sostenuto da questi emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Si tratta di un personale che verrà, forse, inquadrato — nel limite di particolari condizioni — fra il personale dello Stato; io penso, quindi, di non poter accedere alla proposta degli onorevoli Cappugi e Sansone. Se ed in quanto tale personale sarà inquadrato fra il personale dello Stato, esso godrà dei benefici previsti dalla presente legge per il personale stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Cappugi, ella mantiene il suo emendamento?

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo, signor Presidente, perché il fatto che con un provvedimento in corso di discussione al Senato si proceda alla liquidazione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione non giustifica affatto che si neghino al personale di questo ente quegli aumenti, che si riferiscono al periodo intercorrente dal 1° luglio 1949 ad oggi, periodo durante il quale tale personale ha lavorato come tutti gli altri.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone?

SANSONE. Anch'io mantengo l'emendamento, signor Presidente, tanto più che, in previsione della concessione dell'indennità di funzione, questo personale ha perduto l'indennità di servizio: esso, quindi — ove il mio emendamento non fosse approvato — oltre che non avere un miglioramento, riporterebbe addirittura un danno, un peggioramento, e tutto ciò quando nelle casse delle « Sepral » v'è disponibilità per coprire questa spesa.

NUMEROSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUMEROSO. Io voterò a favore dell'emendamento Cappugi, appunto perché non v'è alcuna preoccupazione di carattere finanziario in quanto l'onere è a carico del bilancio delle « Sepral », che hanno auto-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

nomia finanziaria. Si può, quindi, soddisfare a questa esigenza del personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione senza alcun intervento da parte dello Stato.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Io non avevo presentato il mio emendamento nel testo formulato dall'onorevole Sansone, perché mi ero adeguato all'emendamento approvato dalla Commissione finanze e tesoro per il personale degli uffici del lavoro; ma, ora che la Camera ha ripristinato, per quanto riguarda il personale degli uffici del lavoro, il testo primitivo, mi associo anch'io, per ragioni di equità, all'emendamento dell'onorevole Sansone, ritirando di conseguenza il mio.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Io desidero far presente l'assurdità di questa proposta. Si tratta, in ogni caso, di personale non di ruolo. Quindi la concessione dell'assegno, secondo la tabella che è stabilita per il personale del gruppo A, comporterebbe addirittura la equiparazione di personale non di ruolo a personale di ruolo.

Se si vuole mantenere un ordine logico, bisogna pure che la Camera comprenda che non si può fare una legge in cui si confonde il personale di ruolo con quello non di ruolo.

Non, capisco quale significato abbia la approvazione da parte della Camera di una tabella così complessa in cui si parla di personale di ruolo, di personale non di ruolo, con diverse categorie — dalla I alla V — previste dalle leggi in vigore.

Se si presentano, poi, emendamenti aggiuntivi per cui questo principio si tradisce, si viola, si smentisce, io domando quale significato logico possa avere questo disegno di legge.

Quindi, io mi oppongo all'accoglimento di questi emendamenti, in quanto, se si tratta di personale non di ruolo, il trattamento di questo personale sarà quello previsto dalle tabelle che abbiamo approvato in relazione al personale non di ruolo.

SANSONE. Chiedo di replicare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. A parte che si tratta di organismi che hanno una loro fisionomia particolare, vi è insita una equiparazione, perché trattasi di personale

assimilato a quello statale non di ruolo. Ma una assimilazione occorre, perché ai direttori delle « Sepral » quale indennità si darebbe assimilandoli a quelli non di ruolo? Una indennità di grado sesto della tabella A, oppure un'indennità di grado sesto delle tabelle B o C?

Praticamente, il direttore di « Sepral » che è di grado sesto ed è equiparato al personale statale non di ruolo) unicamente per la fisionomia particolare di questo organismo, quale indennità di funzione deve avere, o non deve avere?

Ritengo, perciò, che il mio emendamento debba essere accolto perché non pregiudica la questione di diritto, ma risolve un problema economico in attesa che, poi, con la soppressione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, il personale trovi la sua sistemazione definitiva.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che la discussione su questo punto sia rinviata al pomeriggio. Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 10, del quale gli onorevoli Cappugi e Di Vittorio chiedono la soppressione:

« Le categorie di personale alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna amministrazione, con decreti del ministro per il tesoro di concerto col ministro interessato ».

Qual'è il parere della Commissione?

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. A mio modesto avviso, questi emendamenti soppressivi finirebbero col danneggiare gli statali, perché il Ministero del tesoro dovrà dare, comunque, il suo assenso, a mano a mano che si stabiliranno le categorie cui spettano le indennità di funzione. Predisporre un decreto interministeriale significa dare la possibilità al ministro della spesa — cioè al ministro che, naturalmente, tende a difendere gli interessi dei funzionari di quel dato servizio — di premere sul ministro del tesoro in quanto non si potrà mai eliminare la naturale competenza di quest'ultimo, anche se questo comma verrà soppresso. Si tratta, invece, di venire incontro agli statali stabilendo che il ministro della spesa deve, di concerto col tesoro, stabilire a quali statali spettino le indennità.

Di conseguenza, la Commissione è contraria alla soppressione di questo comma.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sono perfettamente d'accordo con il relatore di maggioranza e considero il comma utile per l'applicazione della legge in favore degli statali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cappugi e Di Vittorio mantengono il loro emendamento?

CAPPUGI, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 10, avvertendo che gli onorevoli Cappugi e Di Vittorio ne chiedono la soppressione.

(È approvato).

Seguono i commi aggiuntivi proposti dall'onorevole Giovannini:

« Ai funzionari amministrativi, tecnici e di ragioneria dei ruoli di gruppo A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado VI e superiori, nonché a quelli di grado VII con funzioni direttive, è inoltre attribuita una indennità di carica nella misura di lire 6.000 mensili.

« A decorrere dal 1° luglio 1950 l'indennità di funzione per i personali dei gradi IX, X e XI è aumentata di lire 2000 mensili per il gruppo A e di lire 1000 per il gruppo B ».

L'onorevole Giovannini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GIOVANNINI. Devo anzitutto ringraziare il ministro Petrilli per le parole che ha voluto rivolgermi in occasione della discussione su questo disegno di legge, discussione che è motivo di un duplice compiacimento da parte mia: anzitutto, perchè segna un passo in avanti nella soluzione del problema sugli statali, e secondariamente perchè conferma quella previsione che io ho sempre fatto all'Assemblea ed in altre sedi, favorevole ad un maggior calcolo delle entrate dello Stato. Ed è, appunto, in questa previsione che io vedevo la possibilità della soluzione che il tempo avrebbe, senza dubbio, riservato al problema degli statali. Io ho sempre detto che il tempo lavorava in favore di essi, e pare che quanto è avvenuto in quest'aula confermi le mie previsioni.

Credo, tuttavia, che il Governo avrebbe fatto meglio, anzichè indugiarsi nello studio di particolari indennità, ad approvare un aumento generale dal 10 al 15 per cento, eli-

minando questa discussione che dimostra quanto il criterio delle indennità sia difficile da stabilirsi, e dia luogo a discussioni e contestazioni ad ogni momento.

Premesse queste osservazioni di carattere generale, devo fare osservare all'onorevole ministro ed agli onorevoli colleghi che la legge, quale fu presentata dal Governo ed approvata dal Senato, aveva il fine di aumentare del 10 per cento tutti gli stipendi, riservando una indennità particolare a quelle categorie di funzionari che non avevano altra indennità, pur rivestendo gli stessi gradi di altri funzionari che, invece, fruivano di indennità speciali.

Quindi, nei riguardi del gruppo A, questa legge aveva lo scopo di perequare la condizione di funzionari che non avevano indennità, di fronte a funzionari di pari grado che fruivano per diversi titoli di altre indennità.

Fu chiesta l'estensione al gruppo B, che fu accettata nella stessa misura in cui le indennità del gruppo A si sono sempre distanziate da quelle del gruppo B.

Infine, il Senato volle, con l'emendamento Bisori, che tale indennità fosse estesa anche ad alcune categorie del gruppo C, stabilendo soprattutto un criterio di particolare importanza, sul quale richiamo l'attenzione della Camera: cioè che questa estensione al gruppo C risolvesse il problema di moltiplicare almeno per 50 gli stipendi di quelle categorie, cui questa estensione dell'indennità sarebbe stata riservata.

Il principio generale era, quindi, quello di evitare il cumulo e di riservare l'opzione alle singole categorie, nei casi in cui la nuova indennità fosse stata superiore a quella che esse già percepivano.

Senonchè la Camera — con l'approvazione del comma relativo al personale direttivo e insegnante delle scuole secondarie e artistiche — ha distrutto questo principio informatore della legge nei riguardi dei funzionari che non hanno indennità di carica. Io ho approvato questo comma, sia perchè si riferiva alla scuola, sia perchè a questo proposito avevo fatto dichiarazioni al Senato, allorchè si discusse la legge ed io intervenni in nome del Governo.

Senonchè, oggi si presenta questa situazione: considerate la posizione di un preside di grado sesto. Egli avrebbe avuto le 5 mila lire di indennità di studio, le 6 mila lire di indennità di carica (in totale 11 mila lire) e, di fronte al funzionario amministrativo dello stesso grado cui competono 13 mila lire di indennità, il preside avrebbe avuto una diffe-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

renza di 2 mila lire in aggiunta all'indennità di cui fruiva.

Questo era il progetto: cioè una perequazione del personale di Stato di grado sesto che non fruiva di alcuna indennità, di fronte al personale che fruiva di indennità particolari.

L'emendamento che abbiamo approvato — e ne ho detto le ragioni — stabilisce che l'indennità di studio del preside (5 mila lire) passa a 13 mila lire, per essere parificata alla indennità di funzione; ma è cumulabile con la nuova indennità di lire 6 mila, per cui il preside viene ad avere 19 mila lire anziché 13 mila, come avrebbe avuto con l'altro progetto.

Ripeto, io non contesto, anzi mi compiaccio, per le ragioni che sono a tutti note e per le quali ho ascoltato ieri con piacere le parole del collega Malagugini; ma la sperequazione in cui si vengono a trovare i funzionari di pari grado che non avevano alcuna indennità — e che oggi si devono accontentare della indennità di 13 mila lire — è evidente. Noi abbiamo innalzato alcuni di questi funzionari al nostro gradino, ma siccome, poi, a nostra volta ci siamo innalzati, abbiamo mantenuto la sperequazione.

Mi pare, dunque, che il mio emendamento non faccia che ripristinare quelli che erano il carattere e lo scopo della legge nei confronti dei funzionari che non beneficiavano di alcuna indennità. D'altra parte, la Commissione ha fatto propria la seconda parte del mio emendamento, la quale pertanto è assorbita: ciò è avvenuto ad opera della Commissione, nonostante il mio emendamento fosse stato presentato prima della discussione in Commissione. Dico ciò perché io, a differenza dell'amico Cappugi, non vado alla ricerca della paternità in materia di idee, e preferisco compiacermi dell'incontro di persone diverse in una comune soluzione. (*Commenti*).

In sostanza, l'emendamento che io propongo ha lo scopo di ridare alla legge la sua particolare funzione, nei riguardi delle categorie che non avevano indennità.

L'onere finanziario sarebbe di 100 milioni. E, per quanto sia molto sensibile alle considerazioni dell'onorevole Petrilli a proposito del bilancio, credo che in una situazione come quella attuale, e di fronte all'aumento accettato dal Governo per altri titoli, non sia questa cifra da considerarsi proibitiva o, comunque, preoccupante agli effetti della gelosa e doverosa difesa del bilancio che anche il ministro Petrilli fa, come in passato abbiamo fatto noi.

Si tratta, in fondo, di venire incontro a categorie di funzionari che costituiscono, in-

dubbiamente, il cervello dell'amministrazione statale.

Qui si è parlato molto di benemerienze e di titoli di merito delle varie categorie. Io non disconosco i titoli che sono stati ricordati; ma debbo far presente che si tratta di categorie di funzionari da cui molte volte dipende il regolare andamento dei nostri uffici. Si tratta, infine, di un numero di personale pari a quello — o di poco inferiore — che con i provvedimenti adottati nei riguardi dei presidi conseguirà così notevole vantaggio. Si tratta, infine, di non deludere le speranze e l'attesa nutrite fin dalla presentazione di questa legge.

Quindi, io confido che la Commissione ed il Governo, a cui faccio un vivo, personale e caloroso appello, vorranno accogliere l'emendamento da me presentato, che non altera l'economia del provvedimento e non costituisce di per sé un aggravio proibitivo.

E, poiché ho la parola, prima di concludere, mi consenta l'onorevole Presidente che mi associ alle raccomandazioni che sono state fatte per i pensionati dello Stato, i quali hanno un diritto morale che supera lo stesso diritto giuridico — se così è permesso esprimersi — in quanto essi, allorché dettero la loro opera allo Stato, sapevano di poter affrontare la loro vecchiaia con tranquillità e senza preoccupazioni. Questa era, appunto, una delle ragioni per cui gli impieghi dello Stato erano preferiti, anche con compenso inferiore, per la sicurezza e la stabilità dell'impiego che davano, e per la vita assicurata nel periodo della vecchiaia.

Noi abbiamo un dovere verso questi pensionati, un dovere, soprattutto, verso una classe che non ha mezzi per far valere le proprie ragioni e i propri diritti.

Confido che il Governo accoglierà anche questa raccomandazione della Camera, alla quale mi associo di tutto cuore.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Lo spirito dell'emendamento Giovannini ha carattere equitativo nei confronti dei funzionari amministrativi di grado VI, V e IV e non si può disconoscere che tale spirito è pienamente accettabile.

Però, l'emendamento proposto presenta difficoltà, nel senso che crea altre sperequazioni. Per esempio, quando noi al funzionario di grado V o IV concediamo un'indennità di carica di 6.000 lire — che non diamo al professore universitario — noi, avremo, naturalmente, le proteste di un'altra categoria, che ha perfettamente ragione di

non vedersi sopravanzata dal personale amministrativo, dal personale tecnico e dal personale di ragioneria.

Comunque, la Commissione potrebbe accettare gli intendimenti dell'onorevole Giovannini a patto che i non molti milioni necessari (l'onorevole Giovannini parla di un centinaio) si trovino. In questo momento noi non abbiamo alcuna possibilità di reperirli; ma, se il Governo ritiene che si possa far fronte a questa ulteriore spesa e se l'onorevole Giovannini ritiene che si possa ritoccare il suo emendamento, in modo da evitare le ulteriori sperequazioni che sorgeranno, la Commissione potrebbe essere d'accordo. In definitiva, la Commissione accetterebbe l'emendamento a due condizioni: che il Governo sia disposto ad accettare l'ulteriore onere, di cui noi, come Commissione, non sappiamo trovare la copertura, e si giunga a ritocchi di carattere formale e sostanziale dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Come ho premesso nell'esposizione che ho fatto in occasione della chiusura della discussione generale, il Governo, nel presentare questo disegno di legge, ha avuto, tra l'altro, lo scopo di attribuire a personali che erano sforniti del tutto di indennità speciali una indennità — che ha chiamato di funzione — per i gruppi A e B e un assegno perequativo per gli altri personali.

Il personale cosiddetto amministrativo — ma che, in realtà, più esattamente si potrebbe chiamare amministrativo, tecnico e di ragioneria — è beneficiato, in quanto non ancora provvisto di altre speciali indennità, dall'indennità di funzione, o dall'assegno perequativo.

Nessuna proposta era stata fatta precedentemente, nella riunione della Commissione finanze e tesoro e nella deliberazione della Commissione stessa, in favore del personale direttivo delle scuole secondarie ed elementari, perché, in realtà, non sorgeva nessun problema nei riguardi del personale amministrativo. Il problema è sorto al momento in cui la Commissione finanze e tesoro ha stabilito di attribuire un *quid* al personale direttivo delle scuole secondarie ed elementari.

Io ho avuto una preoccupazione, di fronte a quell'emendamento aggiuntivo della Commissione finanze e tesoro, e confesso di aver resistito all'approvazione di quell'emendamento in seno alla Commissione stessa, perché mi preoccupavo delle conseguenze che da esso sarebbero derivate.

In quest'aula, a nome del Governo e mio, ho accettato gli emendamenti della Commissione finanze e tesoro dopo un esame di quello che era il trattamento economico di alcune categorie e di altre categorie; cioè, ho avuto presente questo dato di fatto: che il personale direttivo delle scuole secondarie, come ad esempio il preside, in virtù di una disposizione che si riferisce appunto al personale direttivo delle scuole secondarie, riceve un compenso per lavoro straordinario che non può superare il quinto dell'indennità di studio. Il che significa che un preside non può ricevere più di 1.000 lire al mese a titolo di compenso per lavoro straordinario.

Io mi domando: il personale del quale si preoccupa l'onorevole Giovannini, veramente riceve quale compenso per lavoro straordinario mille lire al mese? È notorio all'onorevole Giovannini, quanto a me, che esso riceve, invece, un compenso notevolmente maggiore, perché anche soltanto trenta ore mensili rappresentano molto più delle mille lire che percepisce un preside di liceo. Quindi la preoccupazione che esisteva in me allorché alla Commissione finanze e tesoro si è proposto di attribuire al personale direttivo delle scuole secondarie ed elementari una indennità aggiuntiva, è scomparsa allorché io, accertando l'effettiva situazione del trattamento economico del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria da una parte, e quello del personale direttivo delle scuole secondarie ed elementari dall'altra, mi sono convinto che, tutto considerato, non v'era questo arretramento di posizioni a danno dei personali amministrativi, e non v'era questo superamento di posizione, in fatto di trattamento economico, da parte del personale direttivo delle scuole secondarie ed elementari. Qui si tratta di una questione molto semplice. Vi sono delle indennità speciali nei riguardi di varie categorie di personale statale. Ne sono state istituite altre due: quella di funzione e quella di carica.

Onorevoli colleghi, nessuna delle indennità esistenti oggi ha il medesimo importo, cioè è costituita nella medesima misura di un'altra: l'indennità di studio è diversa quantitativamente dall'indennità di toga; questa, dall'indennità militare; quest'altra, dall'indennità di pubblica sicurezza e, quindi, dall'indennità di rappresentanza, di carica, di volo, ecc.

Se noi vogliamo fare una perequazione quantitativa, una perequazione nella misura delle varie indennità, noi vedremo correre una categoria dietro l'altra per adeguarsi tutte all'indennità massima, perché credo sia

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1950

una cosa molto ovvia che non è possibile procedere a perequazioni al minimo, ma bisognerebbe procedere, invece, a perequazioni al massimo. Ora, ciò non è assolutamente possibile in questo momento, per due ragioni: la prima l'ho già accennata, perché questo disegno di legge non intende operare sul piano della perequazione quantitativa delle varie indennità. È un problema, questo, molto ampio, molto grave, che formerà oggetto del riordinamento dei trattamenti economici dei dipendenti statali. Questo disegno di legge ha una portata e una funzione molto più limitate. Non intende, quindi, operare una revisione, un riordinamento, una perequazione delle varie indennità.

Ma v'è ancora una seconda ragione che, per me, è altrettanto poderosa quanto la prima, e per il ministro del tesoro è più poderosa, ed è una questione di carattere finanziario, perché se ora limitiamo la spesa a quel centinaio di milioni di cui ha parlato l'onorevole Giovannini, io temo che nel pomeriggio possa arrivare anche qualche altro emendamento di carattere perequativo, perché è certo che tutte le categorie vorranno arrivare a fruire della massima indennità che esiste nella legislazione italiana a favore di una qualsiasi delle categorie statali. Cerchiamo, quindi, di avere anche in questa occasione il senso della moderazione, della discrezione, della temperanza, guardando, non tanto alla misura di questa o quell'indennità, ma al trattamento globale, di cui fa parte anche il compenso per lavoro straordinario, che, come ho detto, per il personale direttivo delle scuole secondarie, in base ad una specifica disposizione di legge che riguarda esclusivamente questo personale, non può superare la misura del quinto delle indennità di studio.

PRESIDENTE. Onorevole Giovannini, insiste sul suo emendamento?

GIOVANNINI. Mi permetto di insistere, ed il ministro sa che io sono stato per lungo tempo così compreso del dovere di difendere le esigenze del bilancio, da avere assunto posizioni che contrastavano indubbiamente con la convinzione e con il sentimento di ognuno di noi. Quindi, questo appello è superato dalla esperienza che ho fatto quando ero al Governo. Faccio però presente al Governo che il problema finanziario, in questo caso, è trascurabile. Da un progetto di 24 miliardi, a cui il Senato ha aggiunto un miliardo e 187 milioni, dopo una difesa inflessibile di queste cifre, nella quale difesa intervenne personalmente lo stesso ministro del tesoro, siamo giunti a 33 miliardi e 120 milioni. Poiché le previsioni che si possono fare sulle entrate

del bilancio sono tali da superare le cifre che prudenzialmente figurano nel progetto del bilancio presentato, io dico che una differenza di cento milioni per conservare alla legge il suo carattere originario, e per non deludere le speranze e l'attesa di coloro che saranno i vostri diretti collaboratori allorché vi accingerete ad una riforma della burocrazia, non possono essere un ostacolo proibitivo per il ministro Petrilli.

Quanto alle sperequazioni di cui parlava l'onorevole Sullo, e di cui ha parlato anche l'onorevole Petrilli, tutte queste indennità sono causa di sperequazione, e voi non le potrete correggere se non quando abolirete le indennità e sostituirte una unica voce di compenso per il personale statale.

L'onorevole Gaetano Martino mi faceva presente che mentre il preside di grado VI ha 19 mila lire, il professore universitario di grado IV ha una indennità di 18 mila lire, e non ha possibilità di lavoro straordinario né per mille lire, né per cifra superiore, il che vuol dire che queste differenze, questi errori, queste ingiustizie, queste contraddizioni — chiamatele come volete — sono nel sistema della indennità.

Io non voglio perseguire lo scopo di colmare le sperequazioni fino al centesimo o fino alla lira; desidero soltanto che la legge, così come fu concepita dal Governo, presentata e difesa, non deluda le speranze di coloro a cui questa legge è diretta, e quindi mi permetto di insistere perché il mio emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Giovannini limitatamente alla prima parte, in quanto la seconda è assorbita:

« Ai funzionari amministrativi, tecnici e di ragioneria dei ruoli di gruppo A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado VI e superiori, nonché a quelli di grado VII con funzioni direttive, è inoltre attribuita una indennità di carica nella misura di lire 6000 mensili.

(Non è approvato).

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO